

stanziamento nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Aumento della dotazione della Camera dei deputati, per l'esercizio finanziario 1906-1907.

Riordinamento delle regie avvocature erariali.

Chiedo che questi disegni di legge siano trasmessi alla Commissione generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1906-1907.

Riordinamento delle regie avvocature erariali.

L'onorevole ministro del tesoro chiede che questi disegni siano trasmessi alla Commissione generale del bilancio.

Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Riordinamento degli istituti per la giustizia amministrativa.

Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell'articolo 202 del regio decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626.

Conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie.

Concessioni di mutui di favore alle regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Si proceda alla chiama.

MORANDO, segretario, fa la chiama.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Pais a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAIS-SERRA. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge « Approvazione di una convenzione col municipio di Torino, aggiunta a quella del 14

novembre 1904, relativa a permuta di immobili ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo al trasferimento dei professori universitari.

PRESIDENTE. Lasciemo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge « Trasferimenti dei professori universitari ».

Avverto la Camera che c'è un nuovo testo dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico emendato dalla Commissione.

I professori ordinari e straordinari delle regie Università e Istituti superiori universitari, nominati o confermati secondo le norme previste dalla legge 12 giugno 1904, n. 253, possono, col loro consenso, essere trasferiti da una ad altra Università o Istituto, a condizione:

a) che si tratti di provvedere ad una cattedra della stessa materia di quella occupata dal professore, che dovrebbe esservi trasferito;

b) che il trasferimento sia proposto dalla Facoltà o Scuola in cui è vacante la cattedra da conferirsi, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari appartenenti alla Facoltà o Scuola medesima e di due terzi dei presenti alla relativa adunanza con motivazione da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della pubblica istruzione.

Nessun trasferimento può essere proposto prima che sia trascorso un mese dalla vacanza della cattedra, a cui si deve provvedere.

Nel caso in cui la vacanza abbia luogo per trasferimento del titolare, essa si intenderà avvenuta nel giorno in cui fu registrato il relativo decreto.

Il trasferimento, quando non sia decretato entro dicembre, avrà effetto soltanto col principio dell'anno accademico successivo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Queirolo.

QUEIROLO. Onorevoli colleghi, alla distanza di pochi giorni da quando la Camera ha discusso ed approvato una legge,